

BANDO

Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 regime di aiuto
- art. 3 definizioni
- art. 4 dotazione finanziaria
- art. 5 requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità
- art. 6 attività finanziabili
- art. 7 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi alle recinzioni ed ai recinti elettrici
- art. 8 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi al sistema per la disinfezione degli automezzi
- art. 9 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi alla zona filtro
- art. 10 disposizioni comuni sulle spese ammissibili
- art. 11 domande di contributo
- art. 12 spesa minima ammessa e intensità del contributo
- art. 13 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo
- art. 14 varianti
- art. 15 rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo
- art. 16 vincolo di destinazione
- art. 17 divieto di cumulo degli aiuti
- art. 18 disposizioni finali

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando stabilisce, in attuazione dell'articolo 4, commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini e cinghiali al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana.

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022 e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 relativo agli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e agli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a)** microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472;
- b)** misure di biosicurezza: misure gestionali e fisiche di cui al punto 15) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
- c)** Banca Dati Nazionale (BDN): la base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/429, istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 196/1999 presso il Ministero della salute;
- d)** stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti suini o cinghiali, registrato nella BDN con un codice aziendale;
- e)** allevamento: attività di un operatore che alleva per fini commerciali suini o cinghiali in uno stabilimento;
- f)** allevamento semibrado: allevamento registrato come semibrado alla voce "modalità di allevamento" nella BDN;
- g)** zona filtro: locale dello stabilimento adibito a spogliatoio e dedicato ad accogliere il personale addetto al governo degli animali e i visitatori nel passaggio tra zona sporca e zona pulita;
- h)** zona sporca: area dove sono presenti strutture non dedicate alla stabulazione e al governo degli animali, quali a titolo esemplificativo: parcheggio veicoli, abitazioni, uffici e mensa;
- i)** zona pulita: area dedicata alla stabulazione e al governo degli animali;
- l)** piazzola per la disinfezione degli automezzi: area dove è collocato un sistema di disinfezione fisso e dedicato ai mezzi che entrano nel perimetro aziendale.

art. 4 dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro **600.000,00** per l'anno **2023**.

art. 5 requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dal presente bando le imprese agricole che allevano suini o cinghiali e che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di contributo:
 - a)** sono microimprese, piccole o medie imprese;
 - b)** sono iscritte nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
 - c)** hanno costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
2. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dal presente bando gli stabilimenti situati nel territorio regionale con allevamenti in cui, nella BDN, risulta presente il seguente numero minimo di capi, calcolato come media tra i capi presenti alla data dell'1 gennaio 2023 e alla data del 30 aprile 2023:
 - a)** cinque capi nel caso di allevamenti di cinghiali;
 - b)** venti capi di età superiore a 70 giorni nel caso di allevamenti di suini.
3. In caso di uno stabilimento che comprenda sia un allevamento di cinghiali, sia un allevamento di suini è sufficiente il possesso di uno solo dei requisiti relativi alla consistenza di capi di cui al comma 2.

art. 6 attività finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi finalizzati a prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana:
 - a) acquisto e posizionamento di recinzioni perimetrali;
 - b) acquisto e posizionamento di recinti elettrici, interni alle recinzioni, quali sistemi di distanziamento dal perimetro delle recinzioni medesime degli animali allevati;
 - c) realizzazione di un sistema per la disinfezione degli automezzi;
 - d) realizzazione di una zona filtro.

art. 7 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi alle recinzioni ed ai recinti elettrici

1. Sono ammissibili le spese relative a:
 - a) acquisto e posa in opera di recinzioni perimetrali che rispettano i requisiti tecnici di cui al comma 3, ivi compreso l'acquisto di paleria di sostegno, di rinforzi delle perimetrazioni, la realizzazione di cancelli di accesso e la realizzazione di muretti alla base della recinzione;
 - b) adeguamento e completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti per renderle conformi ai requisiti tecnici di cui al comma 3;
 - c) acquisto e posa in opera di recinti elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui al comma 4, ivi compreso l'acquisto di fili, picchetti e paletti, elettrificatori, batterie, pannelli solari, giunzioni, prese a terra, tenditori, isolatori e cartelli e la realizzazione di cancelli di accesso.
2. Le spese per l'acquisto di recinti elettrici di cui al comma 1, lettera c) sono considerate ammissibili solo se sono relative ad un allevamento semibrado o stabulato con accesso all'esterno e se sussiste una delle seguenti condizioni:
 - a) sono abbinate alle spese di cui al comma 1, lettere a) o b);
 - b) presso lo stabilimento sono già in opera recinzioni perimetrali con i requisiti tecnici di cui al comma 3 e sono posizionate secondo quanto previsto al comma 7.
3. Le recinzioni perimetrali devono essere fisse e avere le seguenti caratteristiche:
 - a) la rete deve essere metallica e zincata, delle tipologie specifiche per allevamento, elettrosaldata o annodata;
 - b) l'altezza fuori dal suolo deve essere di almeno 150 cm;
 - c) la rete deve essere montata su pali metallici zincati, di cemento o di legno trattato per aumentarne la duratura;
 - d) i pali devono essere posizionati a una distanza di circa 3 m l'uno dall'altro, sostenuti e ancorati in appositi plinti o infissi nel terreno per almeno 50 cm;
 - e) la rete deve essere interrata per almeno 30 cm o deve essere saldamente fissata ad un muretto in calcestruzzo per impedire le operazioni di scavo da parte degli animali;
 - f) i punti di passaggio devono essere costituiti da cancelli realizzati in telaio metallico o in legno trattato per aumentarne la duratura, con altezza di almeno 150 cm e con una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura. I cancelli devono coprire completamente l'apertura e l'altezza da terra non deve essere superiore a 10 cm.
4. I recinti elettrici devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) in caso di utilizzo di due fili elettrici, questi devono essere rispettivamente posizionati a circa 25 cm e 50 cm di altezza da terra; in caso di utilizzo di tre fili elettrici, questi devono essere rispettivamente posizionati a circa 25 cm, 45 cm e 75 cm di altezza da terra;
 - b) i picchetti o i paletti su cui sono fissati i fili devono essere in metallo plastificato, plastica, legno o fibra di vetro, devono essere completi di adeguati isolatori e tenditori e devono essere posti, se il terreno è pianeggiante, ad una distanza di circa 4 m l'uno dall'altro o, se il terreno è scosceso, ad una distanza inferiore;

- c)** l'alimentazione elettrica deve prevedere la connessione a un elettrificatore in grado di generare una differenza di potenziale di almeno 3.500 volt e di elargire almeno 300 mega joule di energia nel punto più lontano dall'elettrificatore;
 - d)** lungo il recinto devono essere posizionati cartelli segnaletici conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e)** i punti di passaggio devono essere costituiti da maniglie a molla con impugnatura isolante o cancelli dotati di by-pass;
 - f)** tutto il materiale elettrico utilizzato deve possedere la certificazione di conformità europea.
- 5.** Le recinzioni perimetrali e i recinti elettrici possono avere anche caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4, anche al fine di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, dei beni culturali e del paesaggio. In tal caso le relative spese sono ammissibili se sussiste una delle seguenti condizioni:
- a)** l'efficacia a fini di biosicurezza delle recinzioni e dei recinti è validata da una relazione dettagliata sottoscritta da un professionista abilitato;
 - b)** l'impiego di caratteristiche tecniche diverse è prescritto dall'autorità sanitaria.
- 6.** Le recinzioni perimetrali devono essere posizionate in modo da garantire la perimetrazione delle aree in cui sono stabulati e custoditi gli animali e in cui sono stoccati gli alimenti e le lettiere; le recinzioni perimetrali possono essere posizionate anche a delimitazione delle aree di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
- 7.** I recinti elettrici devono essere posizionati all'interno delle recinzioni perimetrali collocate nelle aree in cui sono stabulati e custoditi gli animali. I recinti devono essere distanti almeno un metro dalle recinzioni medesime.

art. 8 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi al sistema per la disinfezione degli automezzi

- 1.** Sono ammissibili le spese relative a:
 - a)** acquisto e posa in opera di un sistema per la disinfezione degli automezzi, comprese le spese relative all'impiantistica e alle opere edili per il fissaggio a terra del sistema e per la pavimentazione nel limite di 50 metri quadri;
 - b)** opere edili e impiantistica per la raccolta delle acque di gocciolamento.
- 2.** Non sono ammissibili le spese relative a:
 - a)** acquisto di sistemi di idropultrici e altri sistemi mobili per la disinfezione degli automezzi;
 - b)** smaltimento delle acque di gocciolamento.
- 3.** Il sistema per la disinfezione degli automezzi deve essere fisso ed installato in una piazzola localizzata in prossimità dell'accesso allo stabilimento; il sistema deve essere posizionato in modo che i mezzi accedano alla zona pulita attraverso di esso.
- 4.** Le dimensioni e le caratteristiche della pavimentazione devono assicurare che le sostanze utilizzate per la disinfezione degli automezzi non si disperdano nel suolo.

art. 9 spese ammissibili e requisiti tecnici relativi alla zona filtro

- 1.** Sono ammissibili le spese relative a:
 - a)** acquisto e posa in opera di una struttura prefabbricata da adibire ad uso specifico ed esclusivo della zona filtro;
 - b)** opere edili e impiantistica per la realizzazione o l'adeguamento di un locale da adibire ad uso specifico ed esclusivo della zona filtro;
 - c)** acquisto e posa in opera di serramenti;

- d) acquisto e posa in opera di un unico lavandino.
- 2. La zona filtro deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) presenza di due accessi separati;
 - b) presenza di una divisione funzionale fra l'area di ingresso in cui si effettuano le operazioni di pulizia, cambio del vestiario e delle calzature e l'area per l'accesso alla zona pulita;
 - c) presenza di almeno un lavandino con acqua corrente.

art. 10 disposizioni comuni sulle spese ammissibili

- 1. Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 2. Le spese tecnico-progettuali, le consulenze agronomiche, geologiche e ambientali sono ammissibili nella misura massima del 10 per cento dell'entità della spesa ammessa a contributo.
- 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
- 4. Non sono ammissibili le spese relative a:
 - a) acquisto di materiale di consumo quale, a titolo esemplificativo, disinfettanti, detergenti, calzari, guanti e copriabiti;
 - b) arredamenti quali, a titolo esemplificativo, panche, scaffali, armadi e contenitori;
 - c) realizzazione dei collegamenti degli impianti idrici ed elettrici alle reti distributive;
 - d) acquisto di materiale e attrezzature usate;
 - e) operazioni di leasing;
 - f) oneri accessori, quali a titolo esemplificativo, interessi passivi e spese bancarie o postali;
 - g) lavori eseguiti in economia dal richiedente;
 - h) lavori di manutenzione ordinaria delle recinzioni perimetrali, dei recinti elettrici, dei sistemi per la disinfezione degli automezzi e delle zone filtro già esistenti.
- 5. La dimostrazione dell'entità della spesa preventivata è effettuata, in sede di presentazione della domanda, attraverso la seguente documentazione:
 - a) per l'acquisto e posa in opera di recinzioni, recinti, unità prefabbricate a uso zona filtro, sistemi per la disinfezione degli automezzi, impianti, serramenti, materiale, attrezzature e strumentazioni: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, completo di data, contenente le quantità, la descrizione analitica e le caratteristiche tecniche dei materiali e delle attrezzature, il prezzo unitario, il prezzo complessivo, i costi dell'eventuale trasporto e della manodopera;
 - b) per le opere edili e la relativa impiantistica: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, completo di data, contenente la descrizione analitica e quantitativa delle opere e delle lavorazioni da svolgere, il prezzo unitario, il prezzo complessivo, i costi dell'eventuale trasporto e della manodopera;
 - c) per le spese tecnico-progettuali, consulenze agronomiche, geologiche e ambientali: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del professionista o dello studio, completo di data, con la descrizione sintetica dell'attività da svolgere.

art. 11 domande di contributo

- 1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, nel periodo compreso dal 10 luglio 2023 al 31 luglio 2023. Non sono considerate ricevibili le domande pervenute prima delle ore 00:00 del giorno 10 luglio 2023.
- 2. Il medesimo beneficiario può presentare un'unica domanda di contributo relativa ad un unico stabilimento; in caso di più domande del medesimo beneficiario è considerata ammissibile solo quella di data anteriore.

3. Le domande sono redatte secondo il modello allegato al presente bando e sono presentate al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, di seguito Servizio, con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it.
4. Le domande sono corredate della documentazione indicata nel modello di domanda.
5. In caso di opere edili da realizzare su beni di terzi, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16 e di essere autorizzato dal proprietario a eseguire l'intervento per cui è richiesto il contributo.

art. 12 spesa minima ammessa e intensità del contributo

1. La spesa minima ammessa non deve essere inferiore a 6.000 euro.
2. L'intensità del contributo è stabilita nella misura del 50% della spesa ammessa, comprese le eventuali spese tecniche di cui all'articolo 10 comma 2, e, comunque, l'entità del contributo non può superare i seguenti limiti:
 - a) 25.000 euro per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni perimetrali e recinti elettrici;
 - b) 8.000 euro per la realizzazione di un sistema per la disinfezione degli automezzi;
 - c) 5.000 euro per la realizzazione di una zona filtro.

art. 13 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il procedimento di concessione si conclude entro novanta giorni.
3. Il Servizio in particolare:
 - a) comunica l'avvio del procedimento con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
 - b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;
 - d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
 - e) verifica l'ammissibilità delle spese e determina la spesa ammessa a contributo;
 - f) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, la percentuale del 50% di cui all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei limiti previsti dal comma medesimo;
 - g) comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - h) concede il contributo o adotta il provvedimento di rigetto della domanda.
4. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 4. In caso di esaurimento delle risorse, le domande non finanziate vengono archiviate trascorso un anno dal giorno 31 luglio 2023.
5. Il decreto di concessione determina le modalità e il termine per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente bando e dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

art. 14 varianti

1. Sono ammesse le seguenti varianti:
 - a) la modifica del beneficiario per atto tra vivi o per causa di morte, nei limiti previsti al comma 3 e secondo le procedure di cui al comma 4;
 - b) le modifiche delle caratteristiche tecniche degli interventi;
 - c) la modifica del fornitore o dell'impresa che realizza le opere;
 - d) il mero incremento o decremento dei costi preventivati in sede di presentazione della domanda di contributo.
2. Non è mai consentita la sostituzione di un'attività finanziabile con un'altra.
3. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, la modifica del beneficiario per atto tra vivi o per causa di morte è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5, comma 1 per l'accesso al contributo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare il vincolo di cui all'articolo 16 per il periodo residuo.
4. La richiesta di modifica del beneficiario va presentata al Servizio che, valutati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dispone con decreto l'approvazione o il diniego.
5. Per le varianti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non è richiesta preventiva comunicazione o autorizzazione, fatta eccezione per quelle derivanti da richieste dall'Autorità sanitaria che vanno comunicate al Servizio.
6. Sono consentite le modifiche delle caratteristiche tecniche degli interventi, come descritte in sede di presentazione della domanda di contributo, purché nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, commi da 3 a 7, di quelli previsti all'articolo 8, commi 3 e 4, e all'articolo 9, comma 2. In sede di rendicontazione va presentata la relazione descrittiva delle modifiche tecniche realizzate al fine di dimostrare il mantenimento dei requisiti richiesti; in caso di mancato rispetto dei predetti requisiti la relativa spesa non è calcolata ai fini della determinazione del contributo da erogare.
7. In sede di rendicontazione, le varianti che comportano l'aumento della spesa sostenuta rispetto quella ammessa non incidono sull'entità del contributo concesso, fatto salvo l'obbligo di rendicontare tutta la spesa sostenuta. A seguito di varianti che comportano la riduzione della spesa sostenuta rispetto alla spesa ammessa, il Servizio verifica che il rapporto fra spesa sostenuta e contributo concesso rispetti quanto disposto dall'articolo 12 e, se necessario:
 - a) riduce l'entità del contributo concesso, rideterminando anche l'entità delle spese tecniche al fine di rispettare la percentuale del 10% prevista dall'articolo 10, comma 2;
 - b) revoca il contributo concesso qualora la spesa sostenuta sia inferiore al limite di 6.000 euro di cui all'articolo 12.

art. 15 rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

1. I beneficiari devono rendicontare tutta la spesa ammessa a contributo, secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi 6 e 7.
2. Le fatture e i documenti equivalenti devono essere intestati al beneficiario.
3. I bonifici attestanti i pagamenti devono essere effettuati dal conto del beneficiario e avere data successiva a quella di presentazione della domanda.
4. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario, per il periodo massimo di sei mesi. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Il contributo è erogato con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dal ricevimento della rendicontazione.
6. L'entità del contributo da erogare è stabilita a seguito della verifica dell'ammissibilità della documentazione ed è determinata tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14, comma 7. In ogni caso, qualora la spesa correttamente rendicontata sia inferiore al limite di 6.000 euro di cui all'articolo 12, il contributo è revocato e nessuna somma è dovuta al beneficiario.
7. L'erogazione non può essere effettuata qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

art. 16 vincolo di destinazione

1. Nel caso in cui i contributi concessi ai sensi del presente bando riguardino beni immobili, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi per tre anni.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda, sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.

art. 17 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.

art. 18 disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 e della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.
2. In caso di errori materiali contenuti nel modello di domanda allegato al presente bando, il modello è rettificato con decreto del Direttore del Servizio.

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE
PEC: qualita@certregione.fvg.it

**Domanda di contributo per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni
e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio**

ai sensi dell'articolo 4, commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)

Il sottoscritto:

cognome		nome	
codice fiscale			

in qualità di legale rappresentante/amministratore dell'impresa

denominazione					
codice fiscale		partita iva			
sede legale in (via, piazza, viale)			n.		CAP
comune		provincia			
telefono					
indirizzo di posta elettronica					
indirizzo PEC					

CHIEDE

la concessione di un contributo per la realizzazione delle seguenti attività:

attività	spesa richiesta (IVA esclusa)
a) acquisto e posizionamento di recinzioni perimetrali	€
b) acquisto e posizionamento di recinti elettrici	€
c) realizzazione di un sistema per la disinfezione degli automezzi	€
d) realizzazione di una zona filtro	€
A - totale (senza spese tecniche)	€
spese tecniche (massimo 10% della spesa di cui al punto A)	€
B - totale (con spese tecniche)	€

Per tali finalità,

DICHIARA

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si applicherà quanto previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, **che l'impresa rappresentata:**

- corrisponde, per fatturato e numero di occupati alla definizione di microimpresa/piccola/media impresa (PMI) come riportata nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472;
- è iscritta al Registro imprese della Camera di commercio di _____;
- ha costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;
- non ha richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno delle stesse spese ammissibili;

inoltre DICHIARA

a) che l'intervento sarà realizzato nello stabilimento situato nel comune di _____ e registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) con il seguente codice identificativo IT _____;

b) che il numero di capi allevati nello stabilimento di cui alla lettera a), calcolato ⁽¹⁾ come media tra i capi presenti alla data del 01 gennaio 2023 e alla data del 30 aprile 2023, risulta essere di:

n. _____ cinghiali

n. _____ suini di età superiore a 70 giorni

c) che l'allevamento di cui alla lettera b) è registrato in BDN come segue (*barrare la casella di interesse*):

modalità di allevamento:

semibrado

stabulato ⁽²⁾

⁽¹⁾ formula per il calcolo della media dei capi (C):

A = capi presenti alla data del 01 gennaio 2023

B = capi presenti alla data del 30 aprile 2023

C = (A+B)/2

⁽²⁾ nel caso di richiesta di contributo per l'acquisto di recinti elettrici, nella relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda deve essere specificata la modalità di accesso all'esterno degli animali.

ALLEGA

Allegati OBBLIGATORI per TUTTE le domande di contributo:

- ✘ relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire comprensiva di planimetrie e riferimenti catastali, firmata in calce da un professionista
- ✘ n. _____ preventivi di spesa con le caratteristiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a), b) e c) del bando
- ✘ quadro riepilogativo delle spese
- ✘ indicazione degli estremi dell'ideoneo titolo abilitativo edilizio-urbanistico-paesaggistico in possesso del richiedente (in alternativa dichiarazione del richiedente che gli interventi da realizzare non necessitano di titoli abilitativi)
- ✘ coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante
- ✘ fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Allegati OBBLIGATORI per opere su beni di terzi

- ✘ documento attestante il possesso di idoneo titolo giuridico di disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione
- ✘ formale autorizzazione dei proprietari all'esecuzione degli interventi finanziati

Luogo e data _____

Firma _____

"Informativa sulla privacy ex articolo 13 GDPR 2016/679/UE. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679". L'informativa completa è consultabile sul sito web della Regione al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFG/economia-impese/agricoltura-foreste/allegati/Informativa_dati_personali_SVQP.pdf.